REGOLAMENTO (CE) N. 2308/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1995

relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 1995 al 29 febbraio 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2), e in particolare l'articolo 14, paragrafo 2 e l'articolo 37, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81, durante le campagne di commercializzazione 1995/1996-2000/2001 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali; che per il momento accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 95/284/CE del Consiglio (3), solamente con i paesi ACP che sono parte contraente del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro;

considerando che i quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario; che questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d'ora, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna; che, a causa del fabbisogno massimo previsto di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e dei quantitativi mancanti che risultano dal bilancio previsionale, occorre autorizzare ogni Stato membro di raffinazione ad importare determinate quantità tenendo conto del quantitativo già previsto dal regolamento (CE) n. 1915/95 della Commissione (4);

considerando che, ai sensi degli accordi succitati, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata; che occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna 1995/1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 29 febbraio 1996 sono aperti, nell'ambito della decisione n. 95/284/CE, i seguenti contingenti per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione:

a) un contingente tariffario di 272 000 t, espresse in zucchero bianco, originarie dei paesi ACP previsti dalla suddetta decisione;

e

b) un contingente tariffario di 10 000 t, espresse in zucchero bianco, originarie della Repubblica dell'India.

Articolo 2

1. Un dazio ridotto speciale di 6,9 ECU per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo si applica all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione (5), il prezzo d'acquisto minimo che dev'essere pagato dai raffinatori comunitari è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 51,17 ECU per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

Articolo 3

I seguenti Stati membri sono autorizzati ad importare, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 e alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti quantitativi mancanti espressi in zucchero bianco:

a) Finlandia: 40 000 t;

b) Francia metropolitana: 47 000 t;

c) Portogallo continentale: 185 000 t, ivi compreso il quantitativo di cui al regolamento (CE) n. 1915/95;

d) Regno Unito: 10 000 t.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 22.
(4) GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 16.
(5) GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione